

Bruxelles, 12 novembre 2020
(OR. en)

12920/20
ADD 1

CLIMA 292
ENV 708
ENER 410
TRANS 517
IND 208
COMPET 557
MI 466
ECOFIN 1027
DELECT 146

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 novembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 7549 final - Annexes 1 to 3
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 7549 final - Annexes 1 to 3.

All.: C(2020) 7549 final - Annexes 1 to 3

Bruxelles, 6.11.2020
C(2020) 7549 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il
funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/841 del
Parlamento europeo e del Consiglio**

ALLEGATO I

All'allegato I, tabella I-II, del regolamento delegato (UE) 2019/1122, sono aggiunte le seguenti righe:

Tipo di conto	Titolare del conto	Amministratore del conto	N. di conti di questo tipo	AEA	Emissioni contabilizzate/ assorbimenti contabilizzati	LMU	MFLFA
Conto unionale di adempimento LULUCF	UE	amministratore centrale	1	No	Sì	No	No
Conto unionale delle soppressioni LULUCF	UE	amministratore centrale	1	Sì	Sì	Sì	Sì
Conto totale unionale MFLFA	UE	amministratore centrale	1	No	No	No	Sì
Conto di adempimento LULUCF	Stato membro	amministratore centrale	1 per ciascuno dei 2 periodi di adempimento per ciascuno Stato membro	Sì	Sì	Sì	Sì

ALLEGATO II

L'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:

(1) al punto II è aggiunto il seguente punto 7 *bis*:

"7 *bis* L'amministratore centrale mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni per ciascun conto di adempimento LULUCF e, se opportuno, le aggiorna entro 24 ore:

- (a) le informazioni sullo Stato membro che detiene il conto;
- (b) lo stato di ogni conto di adempimento LULUCF in conformità dell'articolo 9;
- (c) i dati rilevanti LULUCF a norma dell'articolo 59 *unvicies*;
- (d) il saldo dei conti di adempimento LULUCF degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 59 *duovicies*;
- (e) il quantitativo di LMU presenti nei conti di adempimento LULUCF di ogni Stato membro;
- (f) il quantitativo di LMU sul conto di adempimento LULUCF di ogni Stato membro trasferibili al conto di adempimento ESR;
- (g) il valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 59 *septivicies bis* per ciascun conto di adempimento LULUCF:
 - i) A, se sussiste adempimento,
 - ii) I, se non sussiste adempimento;
- (h) le informazioni sui trasferimenti di LMU tra i conti di adempimento LULUCF a norma dell'articolo 59 *quatervicies* e tra i conti di adempimento LULUCF e i conti di adempimento ESR a norma degli articoli 59 *duodecies* e 59 *quinvicies*;
- (i) le informazioni sui trasferimenti di AEA a norma degli articoli 59 *quinvicies* e 59 *septivicies bis*, tra i conti di adempimento ESR e i conti di adempimento LULUCF;
- (j) le informazioni sui trasferimenti di MFLFA dal conto totale unionale MFLFA ai conti di adempimento LULUCF degli Stati membri;
- (k) le seguenti informazioni relative ad ogni operazione conclusa:
 - i) il nome del titolare del conto e il codice identificativo del titolare del conto di partenza;
 - ii) il nome del titolare del conto e il codice identificativo del titolare del conto di arrivo;
 - iii) il quantitativo di LMU o MFLFA oggetto dell'operazione;
 - iv) il codice identificativo dell'operazione;
 - v) la data e l'ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);
 - vi) il tipo di operazione."

(1) al punto II, è aggiunto il seguente punto 9:

"9. Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del proprio sito web accessibile unicamente al titolare del conto di adempimento LULUCF, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

- (a) la dotazione attuale;
- (b) l'elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, dei seguenti dati:
 - i) gli elementi di cui al punto 7 *bis*, lettera k);
 - ii) la data e l'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);
 - iii) lo stato attuale dell'operazione proposta;
 - iv) gli eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;
- (c) l'elenco delle LMU e delle MFLFA acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7 *bis*, lettera k);
- (d) l'elenco delle LMU trasferite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7 *bis*, lettera k)."

ALLEGATO III

"Allegato XIV"

Quantitativo massimo di assegnazioni a titolo di flessibilità per i terreni forestali gestiti disponibili per gli Stati membri per il periodo dal 2021 al 2030

Stato membro	Quantitativo massimo di MFLFA per il periodo 2021 - 2030
Belgio	2 200 000
Bulgaria	5 600 000
Repubblica ceca	3 100 000
Danimarca	100 000
Germania	27 600 000
Estonia	9 800 000
Irlanda	200 000
Grecia	1 000 000
Spagna	15 900 000
Francia	61 500 000
Croazia	9 600 000
Italia	14 500 000
Cipro	30 000
Lettonia	25 600 000
Lituania	3 400 000
Lussemburgo	300 000
Ungheria	900 000
Malta	0
Paesi Bassi	300 000
Austria	17 100 000

Stato membro	Quantitativo massimo di MFLFA per il periodo 2021 - 2030
Polonia	22 500 000
Portogallo	6 200 000
Romania	13 400 000
Slovenia	17 200 000
Slovacchia	6 500 000
Finlandia	54 100 000
Svezia	47 500 000
Regno Unito	3 300 000"